



# Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
DIVISIONE IV *Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese*

**Risoluzione n. 374572 del 29 novembre 2016**

## **Oggetto: Vendita di bevande alcoliche sfuse attraverso distributori automatici**

Per opportuna informazione e diffusione, si porta a conoscenza il contenuto della nota del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/U/015966 del 18-10-2016, con la quale l'Amministrazione in parola, stante la risoluzione n. 260509 del 3-8-2016, inviata dalla scrivente Direzione, ha fornito chiarimenti in merito alla problematica in oggetto.

Al riguardo, la scrivente, con la risoluzione citata, si è limitata a precisare la non sussistenza, nei decreti legislativi n. 114 del 1998 e n. 59 del 2010, di limitazioni relativamente alla tipologia di prodotti esitabili o somministrabili, rinviando, pertanto, stante anche il numero di crescente di casistiche sempre più diversificate, alla competenza del Ministero dell'Interno al fine di trattare in modo sistematico la tematica della vendita di bevande alcoliche mediante distributori automatici nei formati confezionato e sfuso, il quale, con la nota in premessa citata ha precisato quanto di seguito si riporta.

“Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con cui codesto Dicastero chiede:

- a. se sia possibile vendere bevande alcoliche mediante distributori automatici nel rispetto dell'art. 14 bis della legge n. 125/2001;*
- b. nel caso in cui detta vendita sia consentita, se la stessa possa avvenire in tutte le modalità allo stato confezionato e sfuso;*
- c. se siano da rispettare eventuali limiti e specifiche condizioni in riferimento ad entrambi i casi (confezionato e sfuso).*

*In relazione al quesito sub a., si osserva che l'art. 14 bis citato prevede una specifica ipotesi di violazione amministrativa per la vendita o la somministrazione di alcolici in orario notturno attraverso distributori automatici, perciò implicitamente ammettendola in generale in orario diurno.*

*L'art. 689, comma 1-bis del codice penale, nel testo introdotto dall'art. 7, comma 3-ter, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, prevede anch'esso una specifica sanzione per l'ipotesi di somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 16 o a persone che appaiano affette da malattie di mente o in manifeste condizioni di deficienza psichica attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, con ciò ammettendo la somministrazione e la vendita negli altri casi.*



*In relazione ai quesiti sub b. e c., pare doversi ricordare che la Corte di Cassazione (Sez. 1, sentenza 19.5.2006, n. 11845) ha precisato che nelle ipotesi contemplate dalla legge n. 287 del 1991, che disciplina l'insediamento e l'attività dei pubblici esercizi ed è applicabile anche alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività, ex art. 1, comma 2, la vendita attraverso apparecchiature automatiche costituisce solo una modalità di consegna del prodotto per il consumo in loco diversa da quella della consegna al banco e, pertanto, essa rientra nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.*

*Si applicano, pertanto, tutte le limitazioni previste dalla legge in tema di somministrazione di alcolici, compresa quella di cui all'art. 689, comma 1-bis del codice penale, nel testo introdotto dall'art. 7, comma 3-ter, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, per cui la somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 16 o a persone che appaiono affette da malattie di mente o in manifeste condizioni di deficienza psichica è punita anche laddove la relativa condotta è posta in essere attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, salvo che sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.*

*Tale ultima previsione esclude la presenza di un divieto assoluto di installazione di apparecchi di distribuzione in un locale non presidiato dal titolare o da un suo rappresentante.*

*Trattandosi di attività comunque qualificabile come di somministrazione, la modalità confezionato/sfuso è del tutto irrilevante sotto il profilo della pubblica sicurezza e, comunque, non pare consentito dall'ordinamento ricavare per via interpretativa limitazioni all'esercizio di attività economiche non chiaramente dipendenti da divieti o limiti posti dalle leggi vigenti.*

*Con l'occasione, si soggiunge che questo Dipartimento, confortato da un parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e da un analogo avviso del Ministero dello Sviluppo Economico, si è più volte pronunciato nel senso che la vendita di alcolici (indifferentemente se per il consumo sul posto o per asporto) è punita ai sensi dell'art. 689 c.p. se eseguita nei confronti di minori di 16 anni, mentre è sanzionata ai sensi del nuovo art. 14-ter della legge 30.3.2001, n. 125, se eseguita nei confronti di minori di età compresa tra i 16 ed i 18 anni.*

*Può solo ulteriormente precisarsi che tale ultima previsione sanzionatoria pare applicabile, in via generale, anche alle ipotesi di vendita ai minori di anni 16, se ritenute non rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 689 c.p., ad esempio la vendita negli esercizi commerciali”*

IL DIRETTORE GENERALE  
Gianfrancesco Vecchio